

**RIFLESSIONI TEORICO-GENERALI CIRCA LA CONCESSIONE DELLA
SANATIO IN RADICE IN FORO INTERNO NEL DIRITTO CANONICO***

di

Costantino-Matteo Fabris

(Università degli Studi di Roma Tre)

Abstract:

The contribution analyzes the institute of radical sanation in canonical order. Starting from the distinction between sanation and simple convalidation one passes on the specific characteristics of the sanation: the moment in which its effects are produced, the authority competent to grant it, the manner of claiming the dispensation. It then goes on to illustrate the cases in which the sanation can be given in internal forum and a brief insight into the relationship between radical sanation and civil marriage.

Sommario:

I. Foro interno ed istituto della sanatio in radice; II. Distinzione tra convalidatio simplex e sanatio in radice. III. Il momento in cui si producono gli effetti della sanazione. IV. L'autorità competente alla concessione della sanatio in radice. V. Le modalità di richiesta della sanatio. VI. I casi di sanatio impropria o imperfetta. VII. I casi di sanatio in radice in foro interno. VIII. Procedimento per l'ottenimento della sanatio in radice in foro interno. IX. Sanatio in radice e matrimonio civile.

* Il presente contributo riprende, con alcune modifiche, quello già pubblicato nella rivista *Diritto e Religioni* XIII (2018) dal titolo: "Alcune considerazioni sull'istituto della *sanatio in radice* nel diritto della Chiesa. La concessione della *sanatio in radice* in foro interno".

I. Foro interno ed istituto della *sanatio in radice*.

In uno studio del Prof. Urbano Navarrete degli anni Settanta, poi ripubblicato, l'illustre studioso specificava che i casi di reale conflitto tra foro esterno e foro interno nell'ordinamento canonico si verificano molto raramente con riferimento all'ambito della validità o meno del vincolo matrimoniale¹. Tale constatazione appare oggi ulteriormente rafforzata anche alla luce delle riforme introdotte dalla codificazione del 1983 a motivo della più corretta distinzione tra foro esterno e foro interno operata dal can. 130 rispetto a quanto indicato dal precedente can. 196 del *Codex Iuris Canonici* del 1917 [=CIC17]².

Infatti, come anche Navarrete sottolineava, tutte le questioni riguardanti la validità o meno del vincolo matrimoniale canonico vengono solitamente affrontate in foro esterno e, tuttavia, esistono limitate situazioni in cui la validità del vincolo può essere risolta nel solo foro interno. Sono i casi, tra gli altri, in cui è possibile ottenere la sanazione in radice da impedimenti in grado di rendere invalido il vincolo matrimoniale.

¹ U. NAVARRETE, *Conflicto entre el fuero interno y externo en el matrimonio*, in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, BAC, Madrid, 2007, pp. 1138-1158. Il testo è l'originale aggiornato di uno scritto dal medesimo titolo apparso nel volume *Investigationes theologico-canonicæ*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1978, pp. 333-346.

² Cfr. sul punto: J.M. POMMARES, *Le deuxième principe pour la réforme du droit canonique du Synode des Évêques de 1967, la coordination des fors dans le droit canonique revisité trente ans après*, nel vol. *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 103-126. Già nella vigenza del CIC17 e alla luce degli sviluppi operati dal Concilio Vaticano II, veniva posta in dubbio la confusione, pure esistente anche in certa dottrina, tra foro interno e coscienza: «se il foro della coscienza è quel “nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria” (GS 16), certamente il foro interno canonico non può essere semplicemente identificato col foro della coscienza. Perché in esso non interviene il solo intelletto umano, a giudicare un intimo ed esclusivo rapporto con Dio, ma interviene anche la potestà di governo della Chiesa», F.J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, nel vol. *Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. I, a cura di R. Latourelle, Cittadella, Assisi, 1987, pp. 544-570, qui p. 548.

In ambito matrimoniale l'ordinamento canonico prevede due distinte modalità di convalidazione di un matrimonio contratto invalidamente: la *convalidatio simplex* (cann. 1156-1160)³ e la *sanatio in radice* (cann. 1161-1165)⁴. In entrambi i casi si tratta

³ Sulla nozione di *convalidazione del matrimonio* in diritto canonico si vedano: L. BENDER, *Convalidation du mariage*, nel vol. *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. IV, a cura di R. Naz, Librairie Le Tuzey et Ané, Paris, 1949, col. 547; M. FERRABOSCHI, *Convalidazione del matrimonio (dir. can.)*, nel vol. *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 506-510; A.M. BLANCO, *Una configuración nueva de la sanación simple del matrimonio canónico*, in *Revista Española de Derecho Canonico* n. 32, 1976, pp. 241-282; F.R. AZNAR GIL, *El Nuevo Derecho Matrimonial Canónico*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1983, pp. 397-402; B. PREVOT, *Separazione dei coniugi. Convalidazione del matrimonio*, nel vol. *Il nuovo Codice di Diritto Canonico, novità, motivazione e significato*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1983, pp. 395-405; K.T. PAWLUK, *De matrimonii convalidazione canonica*, in *Prawo Kanoniczne* n. 29, 1986, pp. 137-152 ss.; G. MANTUANO, *Sulle forme di convalida del negozio matrimoniale canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 98, 1987, pp. 737-765; V. DE PAOLIS, *Convalidazione semplice (Convalidatio simplex)*, nel vol. *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. Corral Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, pp. 314-315; G. MONTINI, *La convalidazione del matrimonio: semplice, sanazione in radice*, nel vol. *Matrimonio e disciplina ecclesiastica (XXI Incontro Studio Passo della Mendola – Trento 4 luglio-8 luglio 1994)*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano, 1996, pp. 187-207; P. BIANCHI, *Il Pastore d'anime e la nullità del matrimonio. La convalidazione di un matrimonio invalido*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* n. 10, 1997, pp. 206-229; N. SCHÖCH, *Le convalidazioni (cann. 1156-1160). La convalidazione semplice (cann. 1156-1160)*, nel vol. *Diritto matrimoniale canonico. Vol. III. La forma, gli effetti, la separazione, la convalida*, a cura di P.A. Bonnet – C. Gullo, LEV, Città del Vaticano 2005, pp. 517-531; G. MANTUANO, *Consensus matrimoniale e consortium totius vitae*, Centro Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2006, pp. 211-221; F. SPERANZA, *La convalidazione del matrimonio. Convalidazione ipso facto: ipotesi de iure condendo*, Tesi Dottorale Facoltà di Diritto Canonico Pontificia Università della S. Croce, Roma, 2007; D. ARRU, *La convalidazione semplice del matrimonio nel codice canonico del 1983*, La Sapienza, Roma, 2008; P. PELLEGRINO, *La convalida del matrimonio canonico*, in *Revista Española de Derecho Canonico* n. 65, 2008, pp. 563-590; S. ACUÑA GUIROLA, *Convalidación del matrimonio*, nel vol. *Diccionario General de Derecho canónico [=DGDC]*, vol. II, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 718-721; C.-M. FABRIS, *Convalidación de actos jurídicos*, nel vol. *DGDC*, vol. II, cit., pp. 717-718. Di ulteriori studi e contributi sull'argomento si darà conto anche nelle note successive.

⁴ Sulla *sanatio in radice*, oltre ai testi che verranno citati di volta in volta in nota, si vedano pure: S. FRAGHI, *De la pratique du Sainte Siège relativement à la dispense – in radice –*, in *Revue de Sciences Ecclesiastiques* n. 15, 1867, pp. 71-77; J. MÜLLENDORF, *Kanonische Begründung der sanatio matrimonii in radice*, in *Zeitschrift für katholisches Theologie* n. 3, 1879, pp. 473-493; K.L. BRAUN, *Zur Lehre von der Natur der dispensatio matrimonii in radice*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* n. 48, 1880, pp. 3-25; L. DE RIDDER, *De sanatione matrimonii in radice*, in *Nouvelle Revue Théologique* n. 37, 1905, pp. 242-253; R. HARRIGAN, *The radical sanation of the invalides marriages*, Catholic University of America, Washington, 1938; D. LAZZARATO, *La sanatoria in radice. Sua essenza ed efficacia*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 58,

di rimedi che possono presentarsi come alternativi rispetto ad un procedimento giudiziale volto ad accertare la nullità matrimoniale nel quale, al contrario di quanto avviene nei casi di convalidazione, l'accertamento di un elemento di invalidità del vincolo sfocia necessariamente nella dichiarazione di nullità e nella 'rottura' del vincolo medesimo⁵.

Si tratta, in entrambi i casi, di procedimenti di natura amministrativa che comportano la concessione di apposita dispensa (mediante rescritto) con i relativi effetti giuridici previsti⁶.

Il dibattito seguito ai due Sinodi dei Vescovi dedicati al tema della famiglia (2014 e 2015)⁷ e, di riflesso, all'istituto del matrimonio ha indicato la possibilità che le que-

1947, pp. 361-382 ss.; J. BERNHARD, *Propos sur la nature juridique de la "sanatio in radice" dans le droit canonique actuel*, in *Ephemerides Iuris Canonici* n. 4, 1948, pp. 389-406; P. PALAZZINI, *Sanazione in radice*, nel vol. *Dizionario di teologia morale*, a cura di Francesco Roberti, Editrice Studium, Roma, 1954, pp. 1199-1200; T.C. RYAN, *The juridical effect of the sanatio in radice. A historical synopsis and a commentary*, Catholic University of America, Washington, 1955; B.J. GANTER, *Problems of Simple Convalidation and Sanatio in Radice*, in *The Jurist* n. 21, 1961, pp. 57-74; E.F. REGATILLO, *Una nueva sanación in radice del matrimonio*, in *Sal Terrae* n. 49, 1961, pp. 351-360; J. RUSSELL, *The 'sanatio in radice' before the Council of Trent*, Pontificia Università Gregoriana – Dissertatio ad lauream, Roma, 1964; J. MORENO, *Sanación en raíz de un matrimonio por carecer de delegación el sacerdote*, in *Sal Terrae* n. 63, 1975, pp. 229-231; P. FABRITZ, *Sanatio in radice. Historie eines Rechtsinstituts und seine Beziehung zum sakramentalem Eheverständnis der katholischen Kirche*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2010; R. LLANO CIFUENTES, *Sanación en la raíz*, nel vol. *DGDC*, vol. VII, cit., pp. 140-143; J.I. BAÑARES, *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, in *Ius Canonicum* n. 55, 2015, pp. 27-44.

⁵ Di fronte ad un matrimonio invalido, accanto al procedimento di nullità e alla convalidazione, esistono tradizionalmente almeno altri due rimedi: la dissimulazione da parte dell'autorità ecclesiastica o la coabitazione come fratello e sorella dei coniugi, cfr. F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. III. Pars II. De Matrimonio*, Marietti, Romae, 1939⁴, p. 372.

⁶ Cfr. sul punto: J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, EDUSC, Roma, 2007, pp. 275-296; V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, pp. 240-264; E. BAURA, *Dispensa*, nel vol. *DGDC*, vol. III, cit., pp. 397-403;

⁷ Si trattava della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (5-19 ottobre 2014) dedicata al tema "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione" e della successiva XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015) sul tema "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo".

stioni relative alla validità o meno del vincolo possano essere risolte in foro interno⁸. Tuttavia alla luce della vigente legislazione canonica in materia è bene comprendere in quali casi ciò sia effettivamente possibile, evitando di confondere le questioni di foro interno con quelle che attengono, invece, alla semplice coscienza dei fedeli e che con il foro interno hanno poco o nulla a che vedere.

II. Distinzione tra *convalidatio simplex* e *sanatio in radice*.

Come detto la Chiesa conosce due forme di convalidazione di un matrimonio invalido: la *convalidatio simplex* e la *sanatio in radice*. In entrambi questi casi l'effetto del provvedimento di dispensa sarà quello di rendere valido un matrimonio che precedentemente non lo era, vuoi per la presenza di impedimenti dirimenti vuoi per difetti del consenso o di forma.

La fondamentale distinzione esistente tra le due forme di convalidazione riguarda la effettiva esistenza di un valido consenso matrimoniale: perché si possa ottenere la *sanatio in radice* è necessario che le parti abbiano espresso un valido consenso nel momento della celebrazione o che tale consenso sia stato manifestato in un momento successivo e che esso permanga nel momento in cui si ottiene la sanazione. La *sanatio* si distingue quindi dalla *convalidatio* perché mentre nella seconda è necessario che una o entrambe le parti rinnovino il consenso matrimoniale, affinché possa darsi la sanazione in radice, è invece necessario che il consenso sia già stato validamente

⁸ Cfr. sul punto FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, n. 300, in *AAS* n. 108, 2016, pp. 433-434. Per quanto concerne i menzionati Sinodi dei Vescovi si possono rinvenire tracce del dibattito in: *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014, n. 52 e in *Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco*, 24 ottobre 2015, n. 86, entrambi in www.vatican.va. Cfr. pure P. MONETA, *Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell'attuale dibattito sinodale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)* n. 8, 2015, pp. 7-8; P. RONZANI, *La questione dei divorziati e risposati civilmente alla luce della Relazione finale del Sinodo 2015*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)* n. 6, 2016, pp. 17-21.

manifestato dalle parti (al momento della celebrazione o in un momento successivo) e che non sia stato successivamente revocato da una o entrambe⁹.

Da ciò consegue che non può mai essere concessa la *sanatio in radice* nei casi di matrimonio nullo per difetto o vizio del consenso; la valida manifestazione del consenso è infatti indispensabile per la concessione della relativa dispensa (can. 1162) a motivo della sua insostituibilità (can. 1057). Potrà invece essere concessa la sanazione nel caso in cui il consenso non sia stato prestato nelle forme prescritte con la conseguenza di renderlo giuridicamente invalido¹⁰.

Al fine di stabilire se il consenso sia stato validamente prestato e possa quindi essere concessa la sanazione in radice, si dovrà valutare se sussista la volontà dei contraenti di proseguire nella vita coniugale da parte dei due coniugi. Il can. 1163 § 3 stabilisce, infatti, che per concedere la *sanatio* sarà necessario accertare la probabilità che le parti intendano «perseverare nella vita coniugale». Tuttavia, per aversi un matrimonio valido, è sufficiente che sia stato espresso un consenso valido: ai fini della concessione della *sanatio* il perdurare della convivenza matrimoniale può essere indice dello

⁹ Sulla revocazione del consenso cfr.: J. HERVADA, *Consideraciones sobre la revocación del consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum* n. 16, 1976, pp. 271-285. Sulla perseveranza del consenso nello specifico caso della sanazione in radice cfr.: R. QUEZADA TORUÑO, *La perseverancia del consentimiento matrimonial en la «sanatio in radice»*, Libreria Editrice dell'Università Gregoriana, Roma, 1962.

¹⁰ Cfr. N. SCHÖCH, *La sanazione in radice dei matrimoni celebrati in forma civile o senza forma pubblica*, nel vol. *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di J. Carreras, Giuffrè, Milano, 1998, p. 290. Il can. 1139 § 1 CIC17 parlava di *consensus naturaliter sufficiens*; sebbene tale espressione non si ritrovi nell'attuale can. 1163 § 1 la nozione rimane pur sempre valida al fine di chiarire quale sia il consenso effettivamente richiesto ai coniugi: l'atto positivo di volontà minimo delle parti che intendono donarsi ed accettarsi reciprocamente come coniugi e che abbiano manifestato esternamente tale atto. Già Eugenio IV, con la Bolla *Exultate Deo* del 22 novembre 1439 aveva chiarito che: «Causa efficiens Matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus», in cui l'espressione *regulariter* può essere tradotta con l'avverbio italiano *normalmente*; cfr. per il testo e la traduzione: J. COLLANTES (a cura di), *La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottrinali del Magistero*, LEV, Città del Vaticano, 1993, p. 880. Sulla nozione di consenso naturalmente valido, si veda, tra i molti: W. BERTRAMS, *De effectu consensus matrimonialis naturaliter validi*, in *Apollinaris* n. 33, 1960, pp. 119-138.

scambio di un valido consenso *ex can.* 1057¹¹, ma non può per ciò solo essere ritenuto un indicatore sufficiente ai fini della concessione del provvedimento sanante da parte della competente autorità¹². Affinché possa ottenersi una sanazione in radice sarà dunque necessario indagare l'esistenza di un consenso *vere matrimonialis* prestato dai nubendi al momento della celebrazione del matrimonio. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in una sua recente risposta particolare¹³, ha ricordato che per la concessione del provvedimento di *sanatio in radice* è necessario accertare il perseve-

¹¹ Cfr. P.-J. VILADRICH, *Consentimiento matrimonial*, nel vol. *DGDC*, cit., vol. II, pp. 642-653.

¹² Cfr. G. MANTUANO, *Sulle forme di convalida del negozio matrimoniale canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 98, 1987, pp. 737-765, ivi 755-759; A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 411-414. In sede di revisione del CIC17 si discusse sulla possibilità di introdurre una convalida *ipso iure* di un matrimonio invalido fondato su di una *diuturna cohabitatio*, ma la proposta venne cassata, sul punto si vedano: P. FEDELE, *In tema di convalida del matrimonio canonico nullo per difetto o vizio di consenso*, nel vol. *Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti*, vol. II, Officium Libri Catholici, Roma, 1975, pp. 487-513; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Matrimonio putativo y convalidación automática del matrimonio nulo*, in *Ius Canonicum* n. 81, 2001, pp. 293-317; P. MONETA, *Giudizio di nullità di matrimonio e vita coniugale*, nel vol. ID., *Communitas vitae et amoris. Scritti di diritto matrimoniale canonico*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 142-145; M.A. ORTIZ, *Viene sanato automaticamente il matrimonio? A proposito del riconoscimento civile delle sentenze canoniche*, nel vol. *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi – M.A. Ortiz, EDUSC, Roma, 2015, pp. 331-358. Il Fedele, in polemica col padre F. Cappello, aveva sempre sostenuto l'impossibilità di un tale istituto e gli esiti dei lavori codificatori gli diedero ragione. Per i contenuti di tale disputa si vedano: F. CAPPELLO, *La legislazione ecclesiastica e suoi eventuali perfezionamenti*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 53, 1942, pp. 385-389 ss.; P. FEDELE, *A proposito di eventuali perfezionamenti della legislazione ecclesiastica in materia matrimoniale*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 54, 1943, pp. 76-80; F. CAPPELLO, *Per la difesa della verità e della dottrina cattolica*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 54, 1943, pp. 286-290; P. FEDELE, *Per la difesa dell'attuale legislazione ecclesiastica in materia matrimoniale*, in *Il Diritto Ecclesiastico* nn. 55-56, 1944-1945, pp. 27-32; F. CAPPELLO, *Breve risposta al prof. Fedele*, in *Il Diritto Ecclesiastico* nn. 55-56, 1944-1945, pp. 32-35; P. FEDELE, *Domande e risposte*, in *Ephemerides Iuris Canonici* n. 2, 1946, pp. 104-106. La questione circa il valore da attribuire ad una prolungata convivenza matrimoniale, quand'anche se ne fosse accertata la nullità, è stata recentemente riproposta, fra gli altri, da J.I. ARRIETA, *Amministrazione della giustizia e comunione tra i tribunali della Chiesa*, nel vol. *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre – C. Gullo – G. Boni, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 59-69, ivi 68-69.

¹³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare Circa la sanazione in radice di un matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata (can. 1163 § 1 CIC)*, 22 maggio 2017, in <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/risposte-particolari/codex-iuris-canonici.html> [accesso: 23.10.2017].

rare del consenso di entrambe le parti al momento della concessione della dispensa. Sebbene tale risposta non contenga alcun elemento di novità rispetto alla vigente normativa (la quale peraltro non dava adito ad alcun dubbio sul punto), è bene ricordare che ai sensi del can. 1107 il consenso si presume validamente prestato anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente, motivo per cui la prova di una eventuale revoca successiva del consenso da parte di uno dei contraenti andrà fornita in termini rigorosi¹⁴.

III. Momento in cui si producono gli effetti della sanazione.

Ulteriore distinzione esistente tra *convalidatio simplex* e *sanatio* è quella relativa al momento in cui si producono gli effetti della relativa dispensa: nel primo caso essa avrà efficacia *ex nunc*, mentre nel secondo caso produrrà effetti *ex tunc*, retroagendo alla data di celebrazione del matrimonio, salva esplicita e differente prescrizione da parte dell'autorità concedente (can. 1161 § 2). In sostanza, in caso di *sanatio* il matrimonio diventerà valido (*ex nunc*) dal momento della concessione della dispensa la quale estenderà i suoi effetti a partire dalla data di celebrazione del matrimonio o dalla data di effettiva prestazione del valido consenso (can. 1162 § 2): il matrimonio dispiegherà dunque i suoi effetti *ex tunc*¹⁵. In passato si era attribuita grande rilevanza alla

¹⁴ Cfr. P. PELLEGRINO, *Il consenso ed il suo oggetto (can. 1057, 1100, 1107)*, nel vol. *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, a cura di P.A. Bonnet – C. Gullo, LEV, Città del Vaticano, 2001, pp. 186-189; P.-J. VILADRICH, *Can. 1107*, nel vol. *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, a cura di Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, EUNSA, Pamplona, 2002³, pp.1440-1445; P.A. BONNET, *Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un Occidente cristianizzato*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 177-183.

¹⁵ Cfr. L. VELA, *Sanazione in radice (Sanatio in radice)*, nel vol. *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, cit., pp. 942-943. La dispensa non rende valido il matrimonio nullo, ma fa retroagire il suo effetto sanante: «Per eam (sanationem in radice) non fit ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur, qui ob huiusmodi matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu producti fuerunt», BENEDETTO XIV, Costituzione *Etsi matrimonialis*, 27 settembre 1755, nel vol. *Bullarium Benedicti XIV*, voll. XV-XVIII, tomo III, Prati, 1845-1847, p. 2.

retroattività della *sanatio* e pure il legislatore del 1983 ha sottolineato tale caratteristica. Come è però stato rilevato: «L'unico effetto concreto derivante dalla retroattività – e che in passato poteva far preferire la convalidazione in radice alla convalidazione semplice, i cui effetti decorrono soltanto dalla *renovatio consensus* – è lo stato di figlio legittimo che viene ad essere riconosciuto ad eventuali figli nati da un matrimonio non putativo e quindi considerati figli naturali: ma con la piena equiparazione, quanto alle conseguenze giuridiche, tra figli legittimi e naturali attuata dal nuovo codice, anche questo particolare effetto ha ormai perso ogni concreta rilevanza giuridica»¹⁶, motivo per cui oggi tale enfasi risulta superflua.

In caso di sanazione la dispensa concessa dall'autorità ecclesiastica sarà quindi duplice: dall'impedimento o dalla forma canonica e dall'obbligo di rinnovare il consenso; la *radice* cui si fa riferimento è il valido consenso espresso dalle parti (anche eventualmente in un momento successivo a quello della celebrazione¹⁷) il provvedimento di dispensa farà sì che il consenso dia vita ad un matrimonio valido ed efficace tra le parti contraenti.

Una volta concessa la *sanatio in radice*, è necessario che avvenga la copula *humano modo* tra i coniugi, dal momento che, sebbene gli effetti della sanazione retroagiscano al momento della celebrazione del matrimonio, il vincolo diverrà pur sempre valido solamente dal momento della concessione della dispensa e pertanto a partire da quel

¹⁶ P. MONETA, *Il Matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico*, ECIG, Genova, 2008⁴, p. 204. Secondo J.M. GONZÁLES DEL VALLE, *Derecho canónico matrimonial*, EUNSA, Pamplona, 1985, p. 129, vi sarebbe una differenza, in ordine agli effetti della *sanatio*, a seconda che questa sia concessa in foro esterno o in foro interno: solo nel primo caso essa avrebbe effetti retroattivi mentre nel secondo essa produrrebbe i suoi effetti solo dal momento della concessione. Per una sintesi sul dibattito relativo agli effetti della *sanatio* e circa i profili storici relativi all'istituto si vedano: J. BERNHARD, *La sanatio in radice et le consentement matrimonial dans le droit canonique moderne (du Concile de Trente au Code de Droit Canonique)*, in *Ephemerides Iuris Canonici* n. 6, 1950, pp. 239-253; ID., *L'explication juridique de la "sanatio in radice" dans la doctrine canonique moderne*, in *Ephemerides Iuris Canonici* n. 7, 1951, pp. 80-88.

¹⁷ Cfr. A. BERNÁRDEZ CANTON, *Canones 1161-1165*, nel vol. *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. III/2, cit., pp. 1627-1641, qui p. 1628.

momento il matrimonio convalidato dovrà perfezionarsi mediante l'atto sessuale tra i coniugi aperto alla procreazione della prole. Non potrà dunque concedersi la sanazione nei casi in cui siano sopravvenuti impotenza o incapacità da parte di uno o di entrambi i coniugi¹⁸.

IV. L'autorità competente alla concessione della *sanatio in radice*.

La *sanatio in radice* è normalmente concessa dal Vescovo diocesano; si tratta di una novità introdotta dalla nuova codificazione canonica, dal momento che nella vigenza del CIC17 era previsto dal can. 1141 che: «Sanatio in radice concedi unice potest ab Apostolica Sede», salve specifiche facoltà concesse dalla Sede Apostolica¹⁹. Il can. 1165 specifica, tuttavia, che la sanazione può essere sempre richiesta alla Sede Apostolica ed è comunque ad essa riservata nei casi in cui la dispensa riguardi gli impedimenti di ordine sacro, voto pubblico perpetuo di castità o *crimen ex* can. 1090 (can. 1078 § 2) ovvero se si tratta di impedimento di diritto naturale o di diritto divino positivo già cessato²⁰.

¹⁸ L'argomento si ricava, a contrario, dalla considerazione che ai fini della concessione della *sanatio* è necessario che l'impedimento di diritto naturale sia venuto meno; se emerge in un momento successivo allo scambio del consenso un impedimento di diritto naturale o non si compia la copula coniugale è evidente che la dispensa non potrà essere concessa. Cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 411.

¹⁹ Cfr. sul punto: F.X. WERNZ, *Ius Decretalium. T. IV. Ius matrimoniale Eccles. Catholicae*, Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae, 1904, p. 950, pp. 955-958. La potestà di concedere la *sanatio in radice* ai Vescovi diocesani fu attribuita da PAOLO VI, Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Pastorale munus*, 30 novembre 1963, nn. 21-22, in *AAS* n. 56, 1964, p. 9 e PAOLO VI, Lettera Apostolica in forma di motu proprio *De Episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966, n. 18, in *AAS* n. 58, 1966, pp. 467-472. Tuttavia non era infrequente la concessione, da parte della Sede Apostolica, di apposite concessioni in favore di "inferiores Praelati", cfr. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium. T. IV*, cit., pp. 958-959, nt. 25.

²⁰ Si tratta degli impedimenti di *impotentia coeundi* e vincolo di precedente matrimonio. La competenza spetta *ratione materiae* alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Sulla disposizione del can. 1165 si veda la recente risposta del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare Circa la sanazione in radice di un matrimonio misto (can. 1165 § 2 CIC)*, 24 aprile 2017, in

Il CIC17 non prevedeva la possibilità di ottenere la dispensa da impedimenti di diritto divino positivo o di diritto naturale, tanto che il can. 1139 § 2 espressamente prevedeva che: «Matrimonium vero contractum cum impedimento iuris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radice, ne a momento quidem cessationis impedimenti». Successivamente Papa Paolo VI nel 1966²¹, stabilì la possibilità di concedere la dispensa dagli impedimenti di diritto naturale o divino già estinti, con esplicita riserva alla Sede Apostolica.

Tale riserva venne definitivamente a cessare con la promulgazione del CIC83 che limitava la riserva in favore della Sede Apostolica ai soli impedimenti di cui al menzionato can. 1078 § 2. Nei casi di dispensa da impedimento di diritto naturale o divino positivo è comunque necessario che l'impedimento sia cessato e che il consenso perseveri anche dopo che l'impedimento sia venuto meno²².

Tuttavia, nei casi in cui sia opportuno che la sanazione avvenga in foro interno, l'organo competente è, come meglio vedremo, la Penitenzieria Apostolica²³. Tale opportunità non deriva solamente da ragioni di ordine pratico²⁴ poiché alla base della richiesta di sanazione in radice in foro interno possono esservi pure questioni di

<http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/risposte-particolari/codex-iuris-canonici.html> [accesso: 23.10.2017].

²¹ PAOLO VI, Lettera Apostolica in forma di motu proprio *De Episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966, cit. Cfr. sul punto: P. CIPROTTI, *De sanando in radice matrimonio inito ob impedimentum iuris divini*, in *Apollinaris* n. 12, 1939, pp. 411-423; L. BENDER, *Sanatio matrimonii invalidi ob impedimentum iuris divini*, in *Ephemerides Iuris Canonici* n. 13, 1957, pp. 19-44; P. CIPROTTI, *De matrimonii sanatione in radice quaestiones quaedam*, in *Revue de Droit Canonique* n. 11, 1961, pp. 102 ss.; U. NAVARRETE, *Ecclesia sanat in radice matrimonia inita cum impedimento iuris divini*, in *Periodica* n. 52, 1963, pp. 384.

²² La perseveranza del consenso si presume: «Consensus naturaliter sufficiens semel praestitus, perseverare praesumitur, donec de eius revocatione constiterit» (*coram* Bejan, Liverpooliana, 14 giugno 1963, in *Sacrae Romanae Rotae decisiones seu sententiae [=SRRD]* 55 [1963], p. 465, n. 10), presunzione che è da intendersi come *iuris tantum* ai sensi del vigente can. 1584.

²³ Cfr. C.E. COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, LEV, Città del Vaticano 2015², in particolare pp. 45-46.

²⁴ Tale criterio è segnalato da C.E. COMMENTZ, *op. cit.*, p. 45. Si tratta, ad esempio, della circostanza che un matrimonio, da tutti considerato regolare ma celebrato in realtà in presenza di un impedimento rimasto occulto, venga successivamente sanato facendo così emergere la sua invalidità iniziale.

carattere prettamente giuridico: impossibilità di dare prova legittima di un fatto conosciuto solamente dal singolo e, pertanto, privo di un valore giuridico-sociale avente effetti pubblici²⁵.

V. Le modalità di richiesta della *sanatio*.

La richiesta di sanazione può essere avanzata da uno o da entrambi i coniugi o, ancora, da un terzo che sia a conoscenza della causa di invalidità ma, a norma del can. 1164, è necessario in quest'ultimo caso che la parte o le parti vengano informate dell'essere in corso una *sanatio in radice* del loro matrimonio a meno che non esista una *grave causa* che consigli di non fornire una tale informazione. Il Codice non stabilisce espressamente di quali cause debba trattarsi e la dottrina ha fornito in proposito alcune indicazioni: quando sussiste il difetto di legittimazione nel sacerdote assistente alle nozze²⁶; quando vi sia il timore che una delle parti possa chiedere la nullità allorché venga a sapere che il suo matrimonio è nullo; quando la circostanza della scoperta della nullità possa comportare la perdita della buona fama; nel caso in cui una delle parti era acattolica²⁷; quando la parte acattolica non intenda dare al parroco

²⁵ Cfr. quanto affermato in ordine ai criteri di distinzione tra foro interno sacramentale ed extrasacramentale da G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata*, Typis Societatis S. Joannis Evangelistae Desclé et Socii, Parisiis-Tornaci-Romae Neo Eboraci, 1964, p. 84.

²⁶ P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 227; Anonimo, *Quando abbia effetto la sanatoria in radice*, in *Il Monitore Ecclesiastico* n. 12, 1900, p. 74. In questo caso particolare le parti potrebbero non comprendere a pieno le ragioni che determinano la nullità del loro vincolo, essendo questione prettamente formale, motivo per cui si è sempre ritenuto che la sanazione possa in tali casi essere richiesta anche a loro insaputa. Caso del tutto particolare è quello della concessione della sanazione per un'intera parrocchia o per un'intera diocesi, quando un sacerdote abbia celebrato invalidamente plurimi matrimoni: in questo caso la *sanatio* andrà richiesta alla Penitenzieria e il rescritto andrà conservato presso la curia diocesana.

²⁷ A. BERNARDEZ CANTON, *Compendio de Derecho matrimonial canónico*, Tecnos, Madrid, 1963⁵, p. 238; N. SCHÖCH, *La sanazione in radice (cann. 1161-1165)*, nel vol. *Diritto matrimoniale canonico. Vol. III*, cit., pp. 550-551.

le dovute garanzie circa la educazione cattolica della prole²⁸; quando la coppia cattolica viene considerata da tutti validamente sposata²⁹; in taluni casi di matrimoni misti³⁰; quando vi sia il rifiuto di una delle parti a rinnovare il consenso nella forma canonica³¹.

Non potrà, al contrario, promuoversi una richiesta di sanazione, sia da parte di uno degli pseudo-coniugi sia da parte di terzi, nell'ipotesi in cui vi sia un esplicito o anche solo presunto volere contrario di una o di entrambe le parti, prevalendo il principio consensuale su quello del *favor matrimonii*³²; il tal caso, infatti, non si potrà in alcun caso vincere la contrarietà alla convalidazione del vincolo esplicitata da uno dei contraenti o da entrambi, nemmeno se il matrimonio si sia protratto per molti anni senza apparenti difficoltà.

È dunque necessario che il consenso matrimoniale perseveri nel momento in cui viene richiesta la dispensa. In passato si è ritenuto che tale perseveranza fosse presente anche in casi del tutto particolari: nel caso in cui l'impedimento fosse conosciuto da uno solo dei coniugi e quello che lo ignorava fosse stato eventualmente pronto a revocare il proprio consenso nel caso in cui fosse venuto a conoscenza

²⁸ S. OFFICIO, *Decreto*, 20-21 novembre 1912, cit. da ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 92.

²⁹ H.F. REINHARDT, *Die kirchliche Trauung: Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz*, nel vol. *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, vol. III, a cura di Klaus Lüdicke, Ludgerus Verlag, Essen, 1990, p. 160.

³⁰ K.T. GERINGER, *Die Konvalidation der Ehe*, nel vol. *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, a cura di J. Listl – H. Müller – H. Schmitz, F. Pustet Verlag, Regensburg 1983, pp. 814-815.

³¹ Anonimo, *Quando abbia effetto la sanatoria in radice*, cit., p. 74.

³² Cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, cit., p. 226. In passato da parte di alcuni autori veniva negata tale condizione, ma non sembra doversi dare credito a tale prospettiva; sul punto si può leggere quanto veniva riportato ne *Il Monitore Ecclesiastico*: «Un'altra condizione necessaria per la validità della dispensa in radice si è che il consenso matrimoniale perseveri nell'atto della dispensa. Questa condizione veramente non è ammessa da tutti, non mancando Autori che la negano; però non può non riconoscersi necessaria; e ciò non solo perché la S. Sede sempre richiede tal condizione, ma ancora perché la dispensa [...] rivalida il matrimonio dal punto in cui vien fulminata: ora se in questo punto manca il vero consenso, come può rivalidarsi il matrimonio?», Anonimo, *Quando abbia effetto la sanatoria in radice*, cit., p. 72.

dell'impedimento; se il coniuge non a conoscenza dell'impedimento avesse chiesto la separazione di mensa ed abitazione, dal momento che ciò non avrebbe comportato revoca del consenso; se entrambe le parti, conoscendo l'impedimento, continuassero a rimanere unite in matrimonio benché una delle parti non volesse rinnovare il consenso³³. Oggi si ritiene piuttosto che la revoca del consenso possa desumersi anche da determinati comportamenti incompatibili con un proseguimento della vita coniugale: rottura della convivenza, richiesta di separazione o divorzio, avvio di un procedimento di nullità matrimoniale³⁴.

Dal momento che per ottenere la sanazione in radice è necessaria una dispensa da parte della competente autorità ne consegue che alla sua validità eventualmente si opporranno i vizi di obrezione o surrezione di cui al vigente can. 63.

VI. I casi di *sanatio* impropria o imperfetta.

Normalmente, come detto, gli effetti della sanazione in radice retroagiscono al momento della prestazione del valido consenso da parte di uno o di entrambi i contraenti: tali casi si definiscono sanazione perfetta. Tuttavia, da parte della dottrina, si parla anche di casi di sanazione impropria o imperfetta o, ancora, parziale³⁵. Si tratta di quei casi in cui, a causa della presenza di un impedimento non dispensabile, non è possibile far retroagire gli effetti della sanazione sino alla nascita del vincolo matrimoniale (pure viziato). Il caso più tipico di tale fattispecie si avrà quando il vincolo matrimoniale si venne a costituire in presenza di un impedimento di diritto divino o di diritto naturale, che in un secondo momento venne meno, ma che nemmeno una dispensa sarà in grado di eliminare (ad esempio l'impedimento di *ligamen* di cui al

³³ Cfr. Anonimo, *Quando abbia effetto la sanatoria in radice*, cit., p. 73.

³⁴ Cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 226-227.

³⁵ La distinzione era in uso anche presso la dottrina precedente alla prima codificazione canonica, cfr. ad es.: F.X. WERNZ, *Ius Decretalium. T. IV*, cit., pp. 951-953; F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. III. Pars II*, cit., p. 385.

can. 1085)³⁶. In casi come questi è evidente che gli effetti della *sanatio* potranno sì retroagire, ma solo fino al momento in cui è venuto a cessare l'impedimento non indispensabile: solo a partire da quel momento potrà essere preso in considerazione il consenso dei coniugi ai fini della concessione della dispensa.

Altri esempi possono essere i seguenti: quando viene imposta la rinnovazione del consenso ad uno dei contraenti; quando non viene concessa la retroazione di tutti gli effetti del matrimonio; quando gli effetti del matrimonio non retroagiscono fino al momento della celebrazione del matrimonio ma ad un momento successivo; quando vengono concessi gli effetti del matrimonio senza che il vincolo si sia potuto perfezionare per morte sopravvenuta di uno dei contraenti³⁷ o per demenza di uno di essi. In tutti questi casi, dal momento che gli effetti della sanazione non retroagiranno sino al momento della celebrazione del matrimonio viziato, si è soliti parlare di *sanatio* imperfetta.

VII. I casi di *sanatio* in radice in foro interno³⁸.

³⁶ Si vedano, sul punto: F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, vol. V, Apud Aedes Universitatis Gregoriana, Romae, 1925, pp. 796-797; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1962¹¹, p. 301; L. MIGUÉLEZ, *El matrimonio*, nel vol. *Comentarios al Código de Derecho canónico*, vol. II, BAC, Madrid, 1963, p. 729.

³⁷ Tale specifico caso viene ritenuto impossibile da V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, cit., p. 302, nota 38; l'Autore chiarisce che, l'eventuale effetto di veder riconosciuta come legittima la prole, attuale nella vigenza del CIC17, si sarebbe ugualmente potuta ottenere mediante una dichiarazione di legittimità anche senza la convalidazione del matrimonio.

³⁸ Sulla nozione di foro interno si vedano fra i molti studi: P. CAPOBIANCO, *De ambitu fori interni ante codicem*, in *Apollinaris* n. 8, 1935, pp. 591-605; ID., *De notione fori interni in iure canonico*, in *Apollinaris* n. 9, 1936, pp. 364-374; W. BERTRAMS, *De natura iuridica fori interni Ecclesiae*, in *Periodica* n. 40, 1951, pp. 307-340; R. NAZ, *voix For*, in ID., *Dictionnaire de droit canonique*, t. V, Librairie Le Tuzey et Ané, Paris, 1953, coll. 871-873; L. BENDER, *Forum externum et forum internum*, in *Ephemerides Iuris Canonici* n. 10, 1954, pp. 9-27; K. MÖRS DORF, *Der Rechtscharakter der "iurisdictio fori interni"*, in *Münchener Theologische Zeitschrift* n. 8, 1957, pp. 161-173; G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, CEDAM, Padova, 1961, Ristampato in forma anastatica nel 2002; M. SANCLIMENS, *Conflictus forum internum et externum in materia matrimonialis dispensationis*, Libreria Editrice dell'Università Gregoriana, Roma, 1965; A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *Forum*

Il can. 1074 stabilisce che «Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo; secus est occultum». Che cosa si intende con il termine *occulto*? Il canone vigente è la trasposizione letterale del can. 1037 del previgente Codice del 1917. Nella vigenza del CIC17 la Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice ha avuto modo di interrogarsi sul significato di tale canone³⁹. Alla luce delle indicazioni allora fornite, che possono ritenersi valide a tutt'oggi, perché possa considerarsi pubblico un impedimento è sufficiente che sia pubblico il fatto da cui tale impedimento deriva, anche se le persone che sono a conoscenza del fatto ignorino che esso è un impedimento in grado di rendere invalido il matrimonio (ad esempio la parentela).

Per impedimento occulto, la cui dispensa deve essere richiesta alla Penitenzieria Apostolica, deve quindi intendersi non tanto e non solo quello che non è divulgato e non vi è pericolo imminente che venga divulgato e reso pubblico, sebbene vi siano alcune persone che siano a conoscenza di esso, bensì piuttosto quell'impedimento

internum-forum externum. (En torno a la naturaleza jurídica del fuero interno), in *Revista Española de Derecho Canonico* n. 23, 1967, pp. 253-331; P. CIPROTTI, *Potestas iurisdictionis fori interni et productio iuris in Ecclesia*, nel vol. *Acta conventus internationalis canonistarum*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1970, pp. 262-268; V. DE PAOLIS, *Natura e funzione del foro interno*, in *Investigationes theologico-canonicæ*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1978, pp. 115-142; F.J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, cit., pp. 544-570; ID., voce *Foro giuridico (forum iuridicum)*, nel vol. *Nuovo dizionario di diritto canonico*, cit., pp. 536-539; J.I. ARRIETA, *Il foro interno: natura e regime giuridico*, nel vol. *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. III, a cura di J. Kowal – J. Llobell, LEV, Città del Vaticano 2010, p. 1254; ID., *Fuero interno*, nel vol. *DGDC*, cit., vol. IV, pp. 139-144; C.-M. FABRIS, *Sulla nozione di foro interno nel diritto della Chiesa*, in *Archivio Giuridico* n. 236, 2016, pp. 187-217.

³⁹ PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsa ad proposita dubia*, 25 giugno 1932, *AAS* n. 24, 1932, p. 284: «II. De impedimento publico matrimonii. D. An ad habendum impedimentum publicum, de quo in canone 1037, sufficiat ut publicum sit factum ex quo oritur impedimentum. R. *Affirmative*». In una precedente occasione la commissione aveva risposto circa il significato dal can. 1045 § 3 per cui si dovevano considerare occulti anche impedimenti che per loro natura fossero pubblici ma, di fatto, fossero rimasti occulti: ID., *Responsa ad proposita dubia* 28 dicembre 1927, *AAS* n. 20, 1928, pp. 61-62: «III. De dispensationibus matrimonialibus. D. An verba *pro casibus occultis* canonis 1045 § 3 intelligenda sint tantum de impedimentis matrimonialibus natura sua et facto occultis, an etiam natura sua publicis et facto occultis. R. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam».

del quale non si possa dare prova in foro esterno. Nella vigenza del CIC17 si poneva un problema di interpretazione relativamente alla nozione di occulto dal momento che il can. 2197 definiva pubblico il delitto che fosse stato divulgato o che vi fosse il pericolo che venisse divulgato⁴⁰.

Alla luce di tali considerazioni si capisce come esista, in concreto, la possibilità che l'impedimento matrimoniale possa venire alla luce in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio e che sia perciò in grado di rendere invalido un matrimonio protrattosi senza problemi per molto tempo. In questi casi particolari la possibilità di ottenere la sanazione in radice appare come un rimedio assai efficace dal momento che il provvedimento di dispensa concesso dalla Penitenzieria Apostolica non turberà affatto il consorzio matrimoniale instauratosi fra i coniugi, sebbene esso sia invalido. Le conseguenze sul *consortium* coniugale derivanti dall'emersione di un vizio rimasto occulto potrebbero arrivare a comprometterne il regolare prosiegua facendo venire meno un matrimonio che per lungo tempo è perdurato sotto l'apparenza della validità. Sebbene si presuma la validità anche di un matrimonio siffatto, esso si esporrebbe tuttavia alla possibile pronuncia di nullità all'esito di un eventuale giudizio sulla validità del vincolo.

La possibilità di ottenere la *sanatio in radice* in foro interno consente che il coniuge (o entrambi i coniugi nel caso di richiesta proveniente da un terzo), totalmente all'oscuro dell'esistenza di un impedimento che potrebbe portare alla nullità del matrimonio, possa continuare a vivere nella massima serenità il proprio matrimonio ottenendo la grazia che esso venga riportato nell'alveo della piena validità. In questi casi, infatti, come visto, esiste già e perdura un valido consenso matrimoniale fra le parti ed esse hanno vissuto in piena armonia la loro unione coniugale sino al giorno in cui emerge il vizio rimasto occulto. Viceversa si correrebbe il rischio di far venir

⁴⁰ A norma del citato canone poteva essere considerato occulto anche un delitto di cui un certo numero di soggetti avessero comunque conoscenza, sebbene non intendessero renderlo pubblico, cfr. G. MICHELS, *De potestate ordinaria et delegata*, cit., p. 84.

meno il *matrimonium in facto esse* a causa di un vizio presente nel *matrimonium in fieri* con conseguenze certamente dannose ed imprevedibili per il coniuge che incolpevolmente avesse fatto affidamento sulla valida esistenza del proprio matrimonio (per utilizzare una categoria di stampo civilistico).

Sebbene la forma del matrimonio sia un elemento costitutivo per la sua validità essa ha pur sempre la funzione di contribuire alla perfezione giuridica del consenso, rendendo tale consenso pubblico. Ecco che il diritto canonico ammette la possibilità che il vincolo sia ugualmente ritenuto valido se sia stato prestato un consenso avente le già cennate caratteristiche anche in assenza degli altri requisiti stabiliti *ad validitatem*⁴¹.

Analogo ragionamento può essere fatto per gli impedimenti, quanto meno per quelli di diritto ecclesiastico, i quali certamente viziano il matrimonio ma, essendo dispensabili dalla competente autorità, possono essere sanati anche in un secondo tempo senza che arrivino a rendere nullo il matrimonio sorretto dallo scambio di un valido consenso. È stato scritto in proposito che: «un matrimonio, nel suo momento costitutivo, con quella causalità personale, ancorché non totalmente e integralmente umana, che ad esso è indispensabile, esiste. Ora questo fatto viene umanizzato, socializzato, per così dire, secondo Giustizia, in un momento successivo, quello appunto nel quale viene sanato in radice. E come nel primo momento nel quale comincia a configurarsi questa peculiare fattispecie, che è poi la struttura interna del matrimonio nel suo momento costitutivo [quello della celebrazione], dovranno ricercarsi gli elementi che formano un siffatto nucleo e quindi la causatività propria del *matrimonium in fieri*, così nel momento successivo della sanazione dovranno ricer-

⁴¹ Cfr. E. LALAGUNA, *Función de la forma jurídica en el matrimonio canónico*, in *Ius Canonicum* n. 1, 1961, p. 223.

carsi quelle condizioni di Giustizia che si rendono necessarie per l'inserimento nella società ecclesiale, del nucleo già formatosi completamente in precedenza»⁴².

Perché dunque possa parlarsi di sanazione in radice in foro interno è necessario che l'impedimento o il vizio che possono potenzialmente portare alla nullità di un determinato matrimonio non possano essere provati in foro esterno e si richieda quindi l'intervento del competente organo ecclesiastico per provvedere alla loro eliminazione.

Si dovrà fare attenzione al caso particolare in cui, concessa la sanazione in foro interno, la causa occulta che ha determinato la concessione in tale ambito divenga di pubblico dominio: in questi casi non è necessario che la sanazione debba essere rinnovata affinché possa avere efficacia anche nel foro esterno, ma sarà sufficiente che colui che ha ottenuto la dispensa dia prova della stessa perché gli effetti di essa si producano anche nel foro esterno secondo quanto stabilito dal can. 1082. Nella vigenza del CIC17 era necessario, a norma del can. 1047, ottenere una successiva dispensa dall'impedimento valevole per il foro esterno, specialmente nei casi di concessione in foro interno sacramentale, dando con ciò luogo a potenziali conflitti tra i due fori.

VIII. Procedimento per l'ottenimento della *sanatio* in radice in foro interno.

Il procedimento per ottenere la *sanatio in radice* in foro interno passa, come accennato poco sopra, attraverso il ricorso al Tribunale della Penitenzieria Apostolica⁴³. Il

⁴² P.A. BONNET, *Osservazioni sulla sanazione in radice. Contributo alla dottrina della struttura interna ed esterna degli istituti giuridici*, nel vol. *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymond Bidagor*, vol. III, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1972, pp. 696-697.

⁴³ Sulla Penitenzieria Apostolica, si vedano, fra gli altri: N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1970³, pp. 261-271; L. DE MAGISTRIS – U.M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*, nel vol. *La Curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. Bonnet – C. Gullo LEV, Città del Vaticano, 1990, pp. 419-429; E. MIRAGOLI, «La Penitenzieria Apostolica: un organismo a servizio dei confessori e dei penitenti», in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* n. 11, 1998, pp. 395-405; TRIBUNALE DELLA

ricorso alla Penitenzieria potrà avvenire con due differenti modalità a seconda che la questione venga posta in foro interno sacramentale o extrasacramentale. Nel primo caso il soggetto, durante una confessione, mette il confessore nella condizione di conoscere i motivi che rendono invalido il matrimonio; nel secondo caso l'autorità è messa a conoscenza dei fatti al di fuori dell'esercizio del sacramento della confessione, ad esempio nel corso di un colloquio di direzione spirituale.

In realtà, in entrambi i casi, la richiesta alla Penitenzieria viene effettuata dal sacerdote tramite lettera nella quale brevemente esporrà il caso e chiederà al Tribunale apostolico la concessione della grazia con effetto sanante⁴⁴.

Ciò che muterà sarà, invece, la modalità di conservazione del rescritto con il quale la Penitenzieria eventualmente concederà la sanazione. Nel caso in cui la richiesta sia stata originata da una confessione il sacerdote, ottenuta la risposta, la comunicherà al penitente assieme al numero di protocollo del rescritto che verrà poi immediatamente distrutto; in questo caso il numero di protocollo servirà a dimostrare, anche in futuro, di avere ottenuto la grazia della sanazione del matrimonio canonico. Nel caso in cui, invece, la richiesta di grazia sia avvenuta al di fuori dell'ambito sacramentale il sacerdote provvederà a comunicare il contenuto del rescritto ed il numero di protocollo dello stesso; in questo caso, però, nel rescritto verranno inseriti i nomi dei coniugi ed il documento verrà conservato presso l'archivio segreto diocesano dove verrà custodito con le garanzie previste⁴⁵.

A norma del can. 62 si dovranno pertanto distinguere i tipi di rescritto secondo che essi prevedano effetti immediati dal momento della concessione (c.d. rescritti in

PENITENZIERIA APOSTOLICA (a cura di), *Corso sul foro interno*, Roma, 2007 (dattiloscritto); M. SODI – J. ICKX (a cura di), *La Penitenzieria Apostolica e il Sacramento della Penitenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive pastorali*, LEV, Città del Vaticano, 2009; A. SARACO, *La Penitenzieria Apostolica. Storia di un Tribunale di misericordia e di pietà*, LEV, Città del Vaticano, 2011; C.-M. FABRIS, *Il foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale*, in *Prawo Kanoniczne* n. 58, 2015, pp. 29-64.

⁴⁴ Circa il contenuto della lettera cfr.: C. E. COMMENTZ, *op. cit.*, p. 46.

⁴⁵ Cfr. sul punto: G. BONI, *Achivo secreto*, nel vol. *DGDC*, cit., vol. I, pp. 456-460; C.-M. FABRIS, *Llave [custodia bajo]*, nel vol. *DGDC*, cit., vol. V, pp. 210-211.

forma graziosa) ovvero, nel caso vi sia necessità che essi vengano eseguiti, dal momento della esecuzione (c.d. rescritti in forma commissoria). Normalmente nei casi di sanazione in radice in foro interno non si chiederanno atti esecutivi della stessa, ma sarà sufficiente che l'atto venga portato a conoscenza del soggetto richiedente e che questi lo accetti. Solamente nel caso in cui nel rescritto sia esplicitamente richiesta l'accettazione quale condizione per la concessione della grazia si potrà parlare di esecuzione vera e propria del rescritto sanante.

IX. *Sanatio in radice* e matrimonio civile.

Pio XII, nella sua allocuzione alla Rota Romana del 1941, fissò un criterio pastorale relativo alle questioni matrimoniali da ritenersi valido ancora oggi: «il giudice ecclesiastico non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha piuttosto da adoperarsi innanzitutto a far sì che si convalidi ciò che invalidamente è stato contratto, massime allorché le circostanze del caso particolarmente lo consigliano»⁴⁶. Tali considerazioni sono state oggi in parte poste in discussione a motivo della abrogazione del dettato del can. 1676 da parte del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*; il provvedimento di riforma ha trasfuso il contenuto del citato canone nel nuovo can. 1675 eliminando però il riferimento al tentativo, da effettuarsi da parte del giudice

⁴⁶ PIO XII, *Allocutio ad Romanae Rotae auditores coram admissos*, 3 ottobre 1941, in *AAS* n. 33, 1941, p. 424, n. 2. In tale allocuzione il Pontefice ricordava pure il compito dei giudici di utilizzare i necessari mezzi pastorali per tentare di convalidare il matrimonio e pure di aiutare i coniugi nel tentativo di restaurare il matrimonio. Le affermazioni di Pio XII sono state più recentemente ribadite anche da GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002, in *AAS* n. 94, 2002, pp. 340-346, nn. 4-5; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in *AAS* n. 102, 2010, p. 112. Sulla presunzione di validità del vincolo matrimoniale, tra i molti studi ed interventi si possono vedere: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2004, in *AAS* n. 96, 2004, pp. 348-352; G. DALLA TORRE, *Il «favor iuris» di cui gode il matrimonio (can. 1060-1101, 1)*, nel vol. *Diritto matrimoniale canonico. Vol. I*, cit., pp. 212-234; A.S. SÁNCHEZ GIL, *Il favor matrimonii e la presunzione di validità del matrimonio: appunti per la loro chiarificazione concettuale*, in *Ius Ecclesiae* n. 16, 2004, pp. 321-344; J. KOWAL, *Conflitto tra favor matrimonii e favor libertatis?*, in *Periodica* n. 94, 2005, pp. 243-273; J.I. BAÑARES, *Favor matrimonii*, nel vol. *DGDC*, cit., vol. III, pp. 931-935.

ecclesiastico, di ristabilire la convivenza tra le parti o di una convalidazione del matrimonio⁴⁷.

La Chiesa, nel presumere la validità del matrimonio, da sempre predilige la via della convalidazione dello stesso, anche qualora la celebrazione non sia avvenuta nella forma canonica. L'esempio tipico è dato dal matrimonio celebrato tra due battezzati nella forma del matrimonio civile con i modi e le formalità previste dal diritto statutario. Già nella vigenza del CIC17, sebbene si ritenesse inesistente il matrimonio celebrato nelle forme civili⁴⁸, veniva concessa la possibilità di sanare in radice un'unione celebrata in forma civile o un matrimonio misto celebrato senza la presenza del parroco⁴⁹.

⁴⁷ Sull'abrogato canone e sulle problematiche conseguenti a tale abrogazione si vedano: J. LLOBELL, *Sulla liceità della domanda di nullità matrimoniale*, nel vol. *Veritas non auctoritas facit legem*, cit., pp. 317-329, ivi pp. 322-328; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)* n. 11, 2016, pp. 21-24; C. DOUNOT, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes juridiques*, in *Catholica* n. 130, 2016, pp. 59-60; C.-M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, in *Ius Ecclesiae* n. 28, 2016, pp. 490-491. Sostiene che il tenore del nuovo canone non abbia in nulla mutato quanto previsto dal precedente M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, EDUSC, Roma, 2016, p. 87.

⁴⁸ Il CIC17, pur ritenendo inesistente il matrimonio civile, prendeva in considerazione tale forma di celebrazione sotto il profilo penale: costituiva delitto di bigamia, ai sensi del can. 2356 il contrarre matrimonio nel caso di esistenza di un precedente vincolo coniugale *etsi tantum civile*. Parimenti il can. 2388 § 1 prevedeva che fossero colpiti da scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica, sia gli ordinati *in sacris* sia coloro che avevano fatto voto solenne di castità nel caso in cui tentassero di contrarre matrimonio anche se solo nella forma civile; ugualmente erano colpiti dalla stessa pena tutti coloro che tentassero di unirsi in matrimonio con alcuno dei summenzionati soggetti.

⁴⁹ Cfr. G. CAVIGLIOLI, *Manuale di diritto canonico*, SEI, Torino, 1939², p. 687. D'altra parte la tolleranza dimostrata dalla Chiesa non deve stupire se si guarda alle forme di celebrazione esistenti fino alle disposizioni del Concilio di Trento in materia; si vedano sul punto: P. GISMONDI, *L'attuazione dottrinarie e pratica delle norme tridentine sulla forma del matrimonio*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* nn. 59-60, 1952-1953, pp. 250-272; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino, 1989; D.O. HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, nel vol. *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio – C. Klapisch Zuber, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 5-61; I. FAZIO, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, nel vol. *Ibidem*, pp. 151-214; D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, nel vol. *Ibidem*, pp. 215-250.

Per quanto atteneva la *sanatio* del matrimonio celebrato nella sola forma civile i commentatori del CIC17 si esprimevano in questi termini: «Olim civile connubium sanari non solebat; sed postquam fere apud omnes nationem introductum fuit, mitior facta est praxis Curiae, ita ut unice attendatur ad rei veritatem, nempe an adfuerit, sub quacumque specie, verus consensus maritalis sed naturaliter efficax, an non. Profecto consensus maritalis dari potest etiam in matrimonio invalide celebrato et in matrimonio civili (cfr. can. 1085). Hodie non raro civilia connubia in radice sanantur»⁵⁰, richiedendo tuttavia che fosse stato espresso un valido consenso matrimoniale nell'ambito della cerimonia civile e non che la volontà dei nubendi fosse volta alla sola celebrazione in forma civile del matrimonio.

L'opinione dei commentatori del CIC17 si basava su alcune considerazioni svolte nel Seicento da Barbosa (1590-1649) il quale, voce isolata a quel tempo, riteneva che si dovesse guardare alla sostanza del matrimonio a suo dire rinvenibile nello scambio del consenso e nell'*affectio coniugalis*⁵¹. L'opera di Barbosa fu presa come riferimento da Papa Benedetto XIV il quale ritenne da un lato che la sanazione potesse essere concessa anche mancando la forma canonica, sebbene solamente per gravissimi motivi ed in presenza della nascita di figli mediante copula non fornicaria⁵², dall'altro egli richiedeva che vi fosse la buona fede da parte dei coniugi.

Gasparri ammetteva che la celebrazione civile costituisse un'apparenza di matrimonio sufficiente a consentire la sua convalidazione tramite sanazione in radice, dal momento che, viceversa: «Igitur dicendum aut Benedictum XIV per speciem iusti matrimonii in casu solum intellexisse consensum matrimoniale expressum modo na-

⁵⁰ F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. III. Pars II*, cit., p. 390.

⁵¹ Cfr. A. BARBOSA, *Votorum decisivorum et consultivorum canonicorum libri duo*, nel vol. *Praxis colligendi pensiones adversus calumniantes, et plurima differentes illas solvere cui accesserunt vota et consultiva decisiva canonica*, lib. II, Lugduni, 1679, v. 27, n. 16, p. 174.

⁵² BENEDETTO XIV, Lettera *Redditae Nobis*, 5 dicembre 1744, in *Codicis Iuris Canonici fontes*, vol. 1, a cura di P. Gasparri, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1926, pp. 862-875: «Requiritur quod proles nata sit ex copula non manifeste fornicaria, sed putative matrimoniali» (§ 40, p. 875).

turaliter sufficienti, aut Ecclesiam, mutatis circumstantiis, disciplinae rigorem hac in re temperavisse»⁵³.

D'altra parte, come veniva segnalato⁵⁴, la Chiesa non sana il matrimonio civile ma fa sì che il consenso prestato durante la celebrazione civile del matrimonio, già di per sé *naturaliter sufficiens ad ineundum matrimonium*, dia luogo ad un matrimonio canonicamente valido sanando la mancanza di forma canonica e dispensando dalla rinnovazione del consenso.

In altre parole, nel momento in cui esiste un consenso naturalmente sufficiente a dare vita ad un matrimonio, ma esso non sia stato espresso nelle forme canonicamente prescritte, si potrà parlare di un atto giuridico nullo ma non inesistente. Ecco che la *sanatio* è in grado di rendere valido ed efficace anche un consenso prestato in forme diverse da quelle stabilite dall'ordinamento canonico quale, ad esempio, quello prestato nella forma civile⁵⁵. Il consenso della dottrina sul punto non è stato unanime⁵⁶

⁵³ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, tomo II, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1932², p. 270.

⁵⁴ S.A.M., *Circa la sanazione in radice di matrimoni civili*, in *Il Monitore Ecclesiastico* n. 37, 1925, pp. 38-41.

⁵⁵ Cfr. N. SCHÖCH, *La sanazione in radice dei matrimoni celebrati in forma civile o senza forma pubblica*, cit., pp. 312-322. Si vedano anche sul punto: O. ROBLEDA, *Nullitas actus iuridici in C.I.C.*, in *Periodica* n. 35, 1946, p. 43; W. BERTRAMS, *De effectu consensus matrimonialis naturaliter validi*, in *Apollinaris* n. 33, 1960, p. 126; P.A. BONNET, *A proposito di talune questioni attuali in materia matrimoniale: amore coniugale; causalità matrimoniale nella sanazione in radice*, in *Il Diritto Ecclesiastico* n. 83, 1972, p. 369; C. PEÑA GARCIA, *¿Convalidación simple o sanación en raíz? La revalidación canónica del matrimonio civil de los católicos*, in *Monitor Ecclesiasticus* n. 130, 2015, pp. 477-514. Se si ritenesse, invece, inesistente il matrimonio civile questo non potrebbe essere sanato, dal momento che non potrà essere attribuita rilevanza giuridica a qualcosa che nemmeno esiste, cfr. G. OLIVERO, *Appunti sulla invalidità nel diritto canonico*, Tipografia Editrice Arduini, Torino, 1946, pp. 41-42.

⁵⁶ G. DI MATTIA, *Poteri dello Stato nella disciplina del negozio matrimoniale. Indicazioni per una revisione della dottrina canonistica*, in *Apollinaris* n. 43, 1970, pp. 311-343. Più di recente si veda anche: U. NAVARRETE, *A proposito del decreto del S. T. della Segnatura Apostolica del 23 novembre 2005*, in *Periodica* n. 96, 2005, pp. 307-361, l'A. definisce il matrimonio civile un non matrimonio, non potendo esso nemmeno ritenersi nullo.

sebbene oggi, con opportuni distinguo e precisazioni, si ammetta a determinate condizioni la sanazione dei matrimoni celebrati nella forma civile⁵⁷.

Analoghe considerazioni potranno svolgersi in ordine alle conseguenze derivanti dalle c.d. unioni civili o da altre forme riconosciute di convivenza ad esse equiparate: quale potrà essere la rilevanza di un consenso prestato in queste forme? Ove regolamentate dalle legislazioni civili tali forme di convivenza potranno ottenere una sanazione successiva sulla base della vigente legislazione canonica? Interrogativi che richiederebbero una trattazione assai più esaustiva di quella che può essere offerta nel presente contributo e che sono tuttavia meritevoli di adeguata riflessione anche in ambito canonistico. Pare comunque possibile escludere, *prima facie*, che tali forme di unioni non matrimoniali possano essere successivamente sanate dal momento che il consenso eventualmente espresso dalle parti non sembra configurarsi come *consensus vere matrimonialis* non volendosi con tali unioni dar vita ad un *consortium* assimilabile a quello matrimoniale⁵⁸.

⁵⁷ Ricostruisce il dibattito sul punto G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 167-234. Si vedano pure: P. BARBIERI, *La celebrazione del matrimonio cristiano. Il tema negli ultimi decenni della teologia cattolica*, CLV – Edizioni Liturgiche, Roma, 1982; G. DALLA TORRE, *Ancora su “due modelli di matrimonio”*. Considerazioni fra storia e diritto, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica* n. 6, 1989, pp. 49 ss; N. SCHÖCH, *La sanazione in radice dei matrimoni celebrati in forma civile o senza forma pubblica*, cit.; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Matrimonio civile e matrimonium legitimum. Una prospettiva per il XXI secolo*, nel vol. *Veritas non auctoritas facit legem*, cit., pp. 389-394; C. PEÑA GARCIA, *¿Convalidación simple o sanación en raíz? La revalidación canónica del matrimonio civil de los católicos*, cit. Per gli aspetti giurisprudenziali cfr.: M.A. ORTIZ, *La forma del matrimonio nella giurisprudenza della Rota Romana*, nel vol. *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, a cura di P. Moneta, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 229-279; ID., *Questioni riguardanti la forma matrimoniale. La “convalidazione invalida” e l’ambito di obbligatorietà dopo il m.p.* Omnium in mentem, nel vol. *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi – M.A. Ortiz, EDUSC, Roma, 2012, pp. 171-204.

⁵⁸ Tra i molti approfondimenti della dottrina canonistica sul punto cfr.: J.I. ALONSO PEREZ, *Studio giuridico-canonico della convivenza non matrimoniale. Unioni civili, convivenze registrate, unioni di fatto*, Aracne, Roma, 2012; ID., *Circa l’eventuale convalidazione matrimoniale della convivenza non matrimoniale civilmente riconosciuta*, in *Ius Ecclesiae* n. 24, 2012, pp. 99-112; L. MUSSELLI, *Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)* n. 2, 2014; V. PARLATO, *Note su matrimonio e unioni civili nella conce-*

zione cattolica e nel diritto canonico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 6, 2014, in partic. p. 10; M. MIELE, Bonum coniugum e profili civilistici, nel vol. Il bonum coniugum. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico, LEV, Città del Vaticano, 2016, pp. 141-191, ivi pp. 165-191.